

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 871/2014 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2014****concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) I contingenti di pesca per l'anno 2013 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
 - regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio ⁽²⁾,
 - regolamento (UE) n. 1088/2012 del Consiglio ⁽³⁾,
 - regolamento (UE) n. 1261/2012 del Consiglio ⁽⁴⁾,
 - regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio ⁽⁵⁾, e
 - regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (2) I contingenti di pesca per l'anno 2014 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
 - regolamento (UE) n. 1262/2012,
 - regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio ⁽⁷⁾,
 - regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio ⁽⁸⁾, e
 - regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
- (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
- (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2013. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2014 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 356 del 22.12.2012, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1088/2012 del Consiglio, del 20 novembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GUL 323 del 22.11.2012, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1261/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 356 del 22.12.2012, pag. 19).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GUL 23 del 25.1.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GUL 23 del 25.1.2013, pag. 54).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GUL 313 del 22.11.2013, pag. 4).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 9 del 14.1.2014, pag. 4).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GUL 24 del 28.1.2014, pag. 1).

- (6) Poiché nel 2013 la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture per il cicerello nelle acque dell'Unione delle zone di gestione 2 e 4, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2014, nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di seguire l'evoluzione degli stock e la ricostituzione delle popolazioni locali. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca in queste zone nel 2013 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione del cicerello 3.
- (7) Nel 2012 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per lo stock di scampi nelle zone IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 (NEP/93411). Su richiesta della Spagna, la detrazione di 75,45 tonnellate che risultava applicabile nel 2013 è stata ripartita su un periodo di tre anni a partire dal 2013. La detrazione annuale residua applicabile allo stock spagnolo NEP/93411 ammonta a 25 tonnellate nel 2014 e a 19 tonnellate nel 2015, fatti salvi altri eventuali adattamenti del contingente.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 della Commissione ⁽¹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1402/2013 della Commissione ⁽²⁾ sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2013 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2013 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2014 e, se del caso, ai contingenti successivi.
- (9) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2014 conformemente al regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione ⁽³⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (10) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate o pezzi interi, le detrazioni sono state arrotondate al valore inferiore (in tonnellate o in pezzi) e i quantitativi inferiori a una tonnellata o a un pezzo non sono stati presi in considerazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati per il 2014 nei regolamenti (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 1180/2013, (UE) n. 24/2014 e (UE) n. 43/2014 sono ridotti come indicato in allegato.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2013 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 215 del 10.8.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1402/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2013 a motivo del superamento del contingente di altri stock nell'anno precedente e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 per quanto riguarda gli importi da detrarre nei prossimi anni (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 61).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 62).

ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2013	Sbarchi consentiti 2013 (quantitativo totale adattato in tonnellate) ⁽¹⁾	Totale delle catture 2013 (quantitativo in tonnellate)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate)	Fattore moltiplicatore ⁽²⁾	Fattore moltiplicatore addizionale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Detrazioni rimanenti dal 2013	Saldo restante ⁽⁵⁾	Detrazioni da effettuare nel 2015 e negli anni successivi (quantitativo in tonnellate)	Detrazioni 2014 (quantitativo in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BE	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	157,000	167,600	174,700	104,24	7,100	/	/	/	/		7
BE	HER	4CXB7D	Aringa	IVc, VIId escluso lo stock di Blackwater	9 285,000	14,000	22,200	158,57	8,200	/	/	/	/		8
BE	PLE	7FG,	Passera di mare	VIIIf e VIIg	46,000	160,000	185,700	116,06	25,700	/	/	/	/		25
BE	SRX	07D,	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	72,000	75,300	87,700	116,47	12,400	/	/	/	/		12
BE	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	211,000	218,800	229,800	105,03	11,000	/	/	/	/		11
DK	HER	*3BCDC	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	1 972,720	1 972,720	2 039,210	103,37	66,490	/	/	/	/		66
DK	MAC	2A34,	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	15 072,000	16 780,390	17 043,000	101,56	262,610	/	/	/	/		262
DK	NOP	04-N	Busbana norve- gese e catture accessorie connesse	Acque norvegesi della zona IV	0	0	4,980	n.d.	4,980	/	/	/	/		4
DK	POK	1N2AB,	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	20,000	21,680	108,40	1,680	/	/	/	/		1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
DK	SAN	234_2	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione del cicerello 2	16 549,000	16 837,980	21 144,000	125,57	4 306,020	1,4	/	/	/		6 028 (6)
DK	SAN	234_4	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione del cicerello 4	3 773,000	3 999,300	5 064,000	126,62	1 064,700	1,4	/	/	/		1 490 (6)
EL	BFT	AE45WM	Tonno rosso	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo	129,07	177,520	177,557	100,02	0,037	/	C	1,435	/		1,49
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	70,000	59,470	61,770	103,87	2,300	/	A	/	/		3
ES	BLI	5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	79,000	79,000	138,649	175,49	59,640	/	/	4,22	0,07		63
ES	BSF	56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	174,000	102,030	109,190	107,02	7,16	/	A	/	/		10
ES	BSF	8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	12,000	2,770	3,340	120,58	0,570	/	A	32,85	/		33
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	27,20	16,920	44,040	260,28	27,120	/	/	/	/		27
ES	COD	N3M,	Merluzzo bianco	NAFO 3M	2 019,000	2 318,240	2 360,100	101,81	41,86	/	/	/	/		41
ES	DGS	15X14	Spinarolo/gattuccio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	0	0	1,670	n.d.	1,670	/	A	/	/		2
ES	DWS	56789-	Squali di profondità	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX	0	0	5,330	n.d.	5,330	/	A	/	/		8
ES	GFB	89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	242,000	185,560	214,640	115,67	29,080	/	A	/	/		43
ES	GHL	1/2INT	Ippoglosso nero	Acque internazionali delle zone I e II	/	0	4,700	n.d.	4,700	/	/	/	/		4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ES	GHL	1N2AB,	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	12,370	n.d.	12,370	/	/	/	/		12
ES	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	4 262,000	4 228,560	4 287,200	101,39	58,640	/	C	/	/		87
ES	HAD	5BC6 A,	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	/	5,850	13,550	231,62	7,700	/	A	10,72	/		22
ES	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	/	0	8,540	n.d.	8,540	/	/	/	/		8
ES	NEP	9/3411	Scampo	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	62,00	36,850	31,340	85,05	- 5,51	/	n.d.	44,79 (7)		19	25
ES	OTH	1N2AB,	Altre specie	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	15,530	n.d.	15,530	/	/	/	/		15
ES	POL	08C,	Merluzzo giallo	VIIIc	208,000	208,000	239,310	115,05	31,310	/	/	/	/		31
ES	POR	3-1234	Smeriglio	Acque della Guyana francese, Kattogat; acque dell'Unione dello Skagerrak e delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1. 34.1.2 e 34.2	0	0	3,160	n.d.	3,160	/	/	/	/		3
ES	RED	51214D	Scorfano	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV	433,000	2 209,000	2 230,300	100,96	21,300	/	/	/	/		21
ES	SOL	8AB,	Sogliola	VIIIa e VIIIb	9,000	8,720	8,810	101,03	0,090	/	A+C	3	/		3
ES	USK	567EI,	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	46,00	40,320	85,000	210,81	44,680	/	A	22,87	/		89
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	30,500	30,500	36,330	119,11	5,830	/	/	/	/		5
FR	GHL	1N2AB,	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	17,500	n.d.	17,500	/	/	/	/	/	17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
FR	PLE	7FG,	Passera di mare	VII f e VII g	83,000	92,250	94,300	102,22	2,050	/	/	/	/		2
FR	RED	51214D	Scorfano	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV	230,000	23,000	41,500	180,43	18,500	/	/	/	/		18
IE	HAD	1N2AB,	Eglefino	Acque norvegesi delle zone I e II	/	20,500	25,630	125,02	5,130	/	/	/	/		5
IE	HAD	7X7A34	Eglefino	VII b-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	3 144,000	2 696,760	2 698,749	100,07	1,989	/	/	/	/		1
IE	PLE	7FG,	Passera di mare	VII f e VII g	197,000	66,790	79,817	119,60	13,027	/	/	/	/		13
IE	PLE	7HJK,	Passera di mare	VIII h, VII j e VIII k	61,000	49,700	51,823	104,27	2,123	/	/	/	/		2
LT	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	22,000	15,700	0	n.d.	- 15,700	/	n.d.	120,279	/		104
NL	HKE	3 A/BCD	Nasello	III a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	/	0	0,671	n.d.	0,671	/	C	/	/		1
NL	SRX	07D,	Razze	Acque dell'Unione della zona VII d	4,000	3,000	1,932	64,40	- 1,068	/	/	0,015	/		0
NL	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone II a e IV	180,000	275,430	357,115	129,66	81,685	/	/	/	/		81
PL	SAL	3BCD-F	Salmone atlantico	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31	6 837,000	5 061,000	5 277,000	104,27	216,000	/	/	/	/		216 (in numero di pezzi)
PL	SPR	3BCD-C	Spratto e catture connesse	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	73 392,000	76 680,000	80 987,740	105,62	4 307,740	1,1	/	477,314	/		5 215
PT	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	203,000	153,810	160,350	104,25	6,540	/	A	/	/		9
PT	ANF	8C3411	Rana pescatrice	VIII c, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	410,000	603,440	625,929	103,73	22,489	/	/	/	/		22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PT	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	1 782,000	2 119,790	2 120,980	100,06	1,190	/	C	/	/		1
PT	GHL	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	2,000	n.d.	2,000	/	/	/	/	/	2
PT	HAD	1N2AB	Eglefino	Acque norvegesi delle zone I e II	/	34,400	34,000	98,84	- 0,400	/	/	/	376,126		375
PT	MAC	8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	5 308,000	4 134,300	4 170,525	100,88	36,225	/	/	1,07	/		37
PT	PLE	8/3411	Passera di mare	VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	66,000	61,200	44,601	72,88	- 16,599	/	/	1,906	/		0
PT	POK	1N2AB,	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	16,700	17,000	101,80	0,300	/	/	/	209,76		210
PT	RED	N3LN	Scorfano	NAFO 3LN	/	1 070,980	1 101,260	102,83	30,280	/	/	/	/		30
PT	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	19,500	18,300	12,212	66,73	- 6,088	/	/	3,021	/		0
UK	COD	N1GL14	Merluzzo bianco	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV	309,000	876,300	920,000	104,99	43,700	/	A	/	/		65
UK	DGS	15X14	Spinarolo/gattuccio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	0	0	5,800	n.d.	5,800	/	/	/	/		5
UK	GHL	514GRN	Ippoglosso nero	Acque groenlandesi delle zone V e XIV	195,000	0	0,800	n.d.	0,800	/	/	1	/		1
UK	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	1 415,000	1 389,200	1 457,800	104,94	68,600	/	/	/	/		68
UK	HER	1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)	8 827,000	8 208,600	8 342,100	101,63	133,500	/	/	/	/		133

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UK	HER	4AB,	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	65 901,000	58 841,000	58 951,300	100,19	110,300	/	/	/	/		110
UK	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	158 825,000	156 199,200	162 468,500	104,10	6 269,300	/	/	/	/		6 269
UK	PLE	7FG,	Passera di mare	VIIIf e VIIg	43,000	35,900	40,200	111,98	4,300	/	/	/	/		4
UK	PLE	7HJK,	Passera di mare	VIIIf, VIIj e VIIk	18,000	33,700	39,900	118,40	6,200	/	/	/	/		6
UK	SOL	7FG,	Sogliola	VIIIf e VIIg	309,000	195,410	205,400	105,11	9,990	/	/	/	/		9

- (1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio e/o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 165/2011 della Commissione e del regolamento (UE) n. 185/2013 della Commissione ove pertinenti.
- (2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
- (3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
- (4) La lettera «a» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2011, 2012 e 2013. La lettera «c» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
- (5) Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento di controllo (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.
- (6) Da detrarre da SAN/234_3.
- (7) Su richiesta della Spagna, la compensazione dovuta nel 2013 è stata ripartita su un periodo di tre anni.